

**SERVIZIO DI SUPPORTO AL CO.RE.COM. MOLISE ED AGLI ALTRI
ORGANI DI GARANZIA**

numero 10
PROT. 1291/COM/15
DEL 16/15

Campobasso, 16/15

OGGETTO: Archiviazione procedimento n.24/2015 promosso da Di Iorio F contro Sky Italia s.r.l. per rinuncia ex art. 20 regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/CONS.

l'istruttore
Dr. Lucio-DALLA TORRE

il Dirigente
Df. Vincenzo TOMA

Servizio Bilancio, Contabilità, Provveditorato ed Assistenza al Collegio dei Revisori dei Conti

Ai sensi dell'art. 10 della L.R. 07.05.2002, n. 4, e degli art. 10 e 11 del "Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale" il sottoscritto responsabile dell'Ufficio Ragioneria avuta la disposizione dal dirigente del Servizio Bilancio e Contabilità del Consiglio Regionale a verificare, per quanto di propria specifica competenza, la disponibilità finanziaria attinente all'impegno di spesa di cui al presente atto per la relativa preregistrazione a carico del Bilancio del Consiglio Regionale, ne attesta l'esatta e regolare imputabilità, così come di seguito riportato, al predetto Dirigente che la conferma e, nel sottoscriverla, se ne assume la personale responsabilità.

Capitolo	Esercizio	Impegno	Importo	Data	Note

Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria

Il Dirigente

concernenti e la successiva convenzione del 14 dicembre 2011, che ha conferito al Co.Re.Com. Molise riguardante anche la “definizione delle controversie tra utenti e gestori della telefonia”;

RITENUTO di dover procedere in merito all’archiviazione della istanza di definizione presentata dall’utente **Di Iorio**, per le sopraccitate motivazione ed in forza delle disposizioni dettate dall’art. 20 del soprarichiamato regolamento

DETERMINA


per tutto quanto sopra riportato, di archiviare l’istanza di definizione prodotta dall’utente Di Iorio acquisita al protocollo di questo Servizio al n°1388/COM/15 in data 25 maggio 2015 che vedeva come controparte l’operatore Sky Italia s.r.l. atteso che lo stesso ha ritirato l’istanza come da nota prot. 1388/COM/15 del 25.05.2015;

di stabilire, ai sensi del comma 3, dell’art. 20, del regolamento in materia di procedura di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera n.173/07/CONS e successive modifiche ed integrazioni, che le spese di procedura restano a carico delle parti;

di comunicare il presente provvedimento alle parti.



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott. Vincenzo TOMA



La presente è copia conforme all'originale che è conservato presso questa struttura.

Campobasso,

IL DIRIGENTE
